SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 27 aprile 2010

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Agenzia italiana del farmaco

Regione Toscana

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 79

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2010.

Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 41 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, che al comma 4 detta disposizioni per l'emanazione del nuovo statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008, concernente il predetto Statuto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008;

Ritenuta la necessità di modificare l'art. 14 dello stesso decreto, per conformarlo all'art. 13, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001, che fissa i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria»

L'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 febbraio 2008, concernente lo «Statuto dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, è sostituito dal seguente:

« Art. 14. Compensi-1. I compensi spettanti ai componenti degli organi centrali di cui all'art. 4 sono regolati dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 gennaio 2001, che fissa i criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici.

2. È fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di deliberare compensi di importo in misura ridotta per i componenti interni degli organi centrali ».

Roma, 14 aprile 2010

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro della giustizia
ALFANO

10A05069

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2010.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che le incessanti e copiose precipitazioni temporalesche verificatesi tra il mese di febbraio e marzo 2010 hanno provocato la riattivazione del movimento franoso in atto nel territorio del comune di Montaguto (Avellino);

Considerato che la riattivazione del movimento franoso di cui sopra ha determinato ulteriori smottamenti del terreno di notevole estensione, il distacco di un ingente quantità di fango e detriti, l'isolamento di due abitazioni nonché l'interruzione della strada statale n. 90 «Delle Puglie» nonché la tratta ferroviaria Benevento - Foggia, con conseguenti gravi disagi per la popolazione, nonché una diffusa situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere all'adozione di misure di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla rimozione delle situazioni di rischio ed alla messa in sicurezza dei luoghi nonché all'immediato ripristino della viabilità stradale e ferroviaria;

Ritenuto che nella fattispecie in esame ricorrono i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota della regione Campania del 25 marzo 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2011, lo stato di emergenza in relazione alla riattivazione del movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto, in provincia di Avellino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A05067

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 9 marzo 2010.

Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'Istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2010.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ED

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato «Testo unico», in materia di accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari;

Visto l'art. 39, comma 4, del Testo unico, che prevede la fissazione con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri dell'interno e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del numero di visti d'ingresso e permessi di soggiorno da rilasciare annualmente per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto l'art. 46 del regolamento di attuazione del Testo unico, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di seguito denominato «Regolamento», sulle modalità per l'accesso ai corsi universitari per gli studenti stranieri residenti all'estero;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 5;

Considerate le disponibilità comunicate dalle Università statali e non statali autorizzate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale, per l'ammissione ai corsi universitari per l'anno accademico 2009-2010.

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 2009-2010 possono essere rilasciati in favore di cittadini stranieri residenti all'estero 51.420 visti di ingresso e permessi di soggiorno, ripartiti in numero di 45.210 per l'accesso ai corsi universitari presso gli atenei statali e non statali autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale. e in numero di 6.210 presso le istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, nazionali statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2010

Il Ministro degli affari esteri
FRATTINI

Il Ministro dell'interno
MARONI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

10A05070

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR (Concilium Alternative Dispute Resolution – Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie)», in Palermo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 24 dicembre 2009, prot m. dg DAG 14 gennaio 2010, n. 5452.E, integrata il 3 marzo 2010 prot. m. dg DAG 15 marzo 2010, n. 38717.E, con la quale il dott. Pagano Cristiano, nato a Palermo il 28 marzo 1972, in qualità di legale rappresentante dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR»(Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie), con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, P.IVA 05870370821, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta società nel registro degli organismi di conciliazione;

Considerato che i requisiti posseduti dall'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium Risoluzione Alternativa di Controversie) risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'associazione senza scopo di lucro «Concilium ADR» (Concilium Alternative Dispute Resolution - Concilium risoluzione alternativa di controversie), con sede legale in Palermo, via Ruggero Settimo n. 78, P.IVA 05870370821, ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 77 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 30 marzo 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04857

PROVVEDIMENTO 6 aprile 2010.

Modifica del P.D.G. 10 dicembre 2009 di iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i DD.MM. numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004 nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visti il P.DG 10 dicembre 2009 con il quale l'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, con sede legale in Arezzo, Viale Giotto n. 4, codice fiscale n. 80001990516 e P.IVA 00855110516,

denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», è stato iscritto al n. 58 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 ;

Viste le istanze del 25 gennaio 2010, prot. m. dg DAG 3 febbraio 2010, n. 16638.E e 23 febbraio 2010, prot. m. dg DAG 9 marzo 2010, n. 36125.E con le quali il dott. Tricca Giovanni, nato a San Sepolcro (Arezzo) il 4 maggio 1948, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, ha chiesto:

l'inserimento di una ulteriore unità nell'elenco dei soggetti dedicati a compiti di segreteria;

l'inserimento di quarantaquattro ulteriori unità nell'elenco dei conciliatori (14 in via esclusiva e 30 in via non esclusiva);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione;

che ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

in via esclusiva

rag. Arrighi Monica, nata a Bibbiena (Arezzo) il 18 novembre 1969;

dott. Berti Fosco, nato a Cortona (Arezzo) l'8 luglio 1945;

dott. Brocchi Paolo, nato ad Arezzo il 14 luglio 1960;

dott. Civitelli Luca, nato a Siena il 10 maggio 1966;

dott. Egidi Roberto, nato ad Umbertide (Perugia) il 12 dicembre 1948;

dott. Lisi Giovanni, nato ad Arezzo il 24 novembre 1965;

dott. Magi Andrea, nato ad Arezzo l'11 febbraio 1965;

dott. Mendicino Stefano, nato ad Arezzo il 16 agosto 1961;

rag. Milanini Claudia, nata a Genova il 14 marzo 1964;

dott. Montini Paolo, nato ad Arezzo il 20 marzo 1958;

dott. Pugi Carlo, nato a Monte San Savino (Arezzo) il 4 febbraio 1954;

dott. Rossi Sauro, nato a Londa (Firenze) l'11 settembre 1955;

dott. Salvi Maria Gioiosa, nata ad Arezzo il 10 maggio 1949;

rag. Viciani Alessandro, nato a Cavriglia (Arezzo) l'8 febbraio 1946;

in via non esclusiva

dott. Alterini Alessandro, nato ad Arezzo il 2 aprile 1960;

avv. Angeli Annalisa, nata a Montevarchi (Arezzo) l'8 ottobre 1969;

avv. Barbanera Massimiliano, nato Città della Pieve (Perugia) il 14 settembre 1969;

rag. Becherini Mario, nato a Chiusi della Verna (Arezzo) il 23 marzo 1946;

dott. Benelli Carlo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 6 aprile 1946;

rag. Benelli Paolo, nato ad Arezzo il 1° settembre 1962;

avv. Bertini Laura, nata ad Arezzo l'11 marzo 1977;

rag. Bocchino Piera, nata a Genova il 25 settembre 1959;

dott. Borgogni Gian Franco, nato ad Arezzo il 6 aprile 1960;

dott. Calzolari Rino, nato a Cortona (Arezzo) il 1° gennaio 1961;

rag. Camagliani Laura, nata ad Arezzo il 4 agosto 1972;

rag. Droandi Orazio, nato ad Arezzo il 21 settembre 1965;

dott. Faltoni David, nato ad Arezzo il 30 giugno 1962;

rag. Fratini Gabriele, nato ad Arezzo il 18 aprile 1960;

dott. Gallai Piergiorgio, nato ad Arezzo il 3 maggio 1963;

dott. Giani Massimo, nato ad Arezzo il 25 luglio 1943;

dott. Luzzi Alessandro, nato ad Arezzo il 6 aprile 1958;

rag. Magnanensi Giovanna, nata ad Arezzo il 28 luglio 1960;

rag. Magnanensi Paola, nata ad Arezzo il 25 luglio 1954;

avv. Marini Laura, nata ad Arezzo il 30 settembre 1958;

avv. Massi Gabriele, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 31 ottobre 1965;

dott. Meazzini Francesca, nata ad Arezzo il 14 maggio 1977;

rag. Milighetti Giuseppe, nato a Civilella Val di Chiana (Arezzo) il 7 aprile 1946;

avv. Petruccioli Mauro, nato ad Arezzo il 16 gennaio 1963;

rag. Pierini Roberta, nata a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 3 aprile 1952;

dott. Rondoni Roberto, nato ad Arezzo il 19 giugno 1940;

rag. Rossi Maria Luisa, nata ad Anghiari (Arezzo) il 24 marzo 1962;

rag. Spertilli Raffaelli Eugenio, nato a Ceprano (Frosinone) il 17 marzo 1947;

avv. Vanni Francesca, nata ad Arezzo il 27 giugno 1971;

rag. Vanni Isabella, nata ad Arezzo il 24 novembre 1965;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 5 per la persona con compiti di segreteria: avv. Randellini Marco, nato ad Arezzo il 16 ottobre 1968;

Considerato che occorre procedere al continuo aggiornamento delle vicende modificative, comunicate ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

la modifica del P.DG 10 dicembre 2009 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Arezzo, con sede legale in Arezzo, Viale Giotto n. 4, codice fiscale n. 80001990516 e P.IVA 00855110516, denominato «Servizio di conciliazione della C.C.I.A.A. di Arezzo», limitatamente all'elenco dei conciliatori e all'elenco delle persone con compiti di segreteria.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori deve intendersi ampliato di quarantaquattro ulteriori unità: (14 in via esclusiva) - rag. Arrighi Monica, nata a Bibbiena (Arezzo) il 18 novembre 1969, dott. Berti Fosco, nato a Cortona (Arezzo) l'8 luglio 1945, dott. Brocchi Paolo, nato ad Arezzo il 14 luglio 1960, dott. Civitelli Luca, nato a Siena il 10 maggio 1966, dott. Egidi Roberto, nato ad Umbertide (Perugia) il 12 dicembre 1948, dott. Lisi Giovanni, nato ad Arezzo il 24 novembre 1965, dott. Magi Andrea, nato ad Arezzo l'11 febbraio 1965, dott. Mendicino Stefano, nato ad Arezzo il 16 agosto 1961, rag. Milanini Claudia, nata a Genova il 14 marzo 1964, dott. Montini Paolo, nato ad Arezzo il 20 marzo 1958, dott. Pugi Carlo, nato a Monte San Savino (Arezzo) il 4 febbraio 1954, dott. Rossi Sauro, nato a Londa (Firenze) l'11 settembre 1955, dott. Salvi Maria Gioiosa, nata ad Arezzo il 10 maggio 1949, rag. Viciani Alessandro, nato a Cavriglia (Arezzo) l'8 febbraio 1946 e (30 in via non esclusiva) - dott. Alterini Alessandro, nato ad Arezzo il 2 aprile 1960, avv. Angeli Annalisa, nata a Montevarchi (Arezzo) l'8 ottobre 1969, avv. Barbanera Massimiliano, nato Città della Pieve (Perugia) il 14 settembre 1969, rag. Becherini Mario, nato a Chiusi della Verna (Arezzo) il 23 marzo 1946, dott. Benelli Carlo, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 6 aprile 1946, rag. Benelli Paolo, nato ad Arezzo il 1° settembre 1962, avv. Bertini Laura, nata ad Arezzo l'11 marzo 1977, rag. Bocchino Piera, nata a Genova il 25 settembre 1959, dott. Borgogni Gian Franco, nato ad Arezzo il 6 aprile 1960, dott. Calzolari Rino, nato a Cortona (Arezzo) il 1° gennaio 1961, rag. Camagliani Laura, nata ad Arezzo il 4 agosto 1972, rag. Droandi Orazio, nato ad Arezzo il 21 settembre 1965, dott. Faltoni David, nato ad Arezzo il 30 giugno 1962, rag. Fratini Gabriele, nato ad Arezzo il 18 aprile 1960, dott. Gallai Piergiorgio, nato ad Arezzo il 3 maggio 1963, dott. Giani Massimo, nato ad Arezzo il 25 luglio 1943, dott. Luzzi Alessandro, nato ad Arezzo il 6 aprile 1958, rag. Magnanensi Giovanna, nata ad Arezzo il 28 luglio 1960, rag. Magnanensi Paola, nata ad Arezzo il 25 luglio 1954, avv. Marini Laura, nata ad Arezzo il 30 settembre 1958, avv. Massi Gabriele, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 31 ottobre 1965, dott. Meazzini Francesca, nata ad Arezzo il 14 maggio 1977, rag. Milighetti Giuseppe, nato a Civilella Val di Chiana (Arezzo) il 7 aprile 1946, avv. Petruccioli Mauro, nato ad Arezzo il 16 gennaio 1963, rag. Pierini Roberta, nata a Castiglion Fiorentino (Arezzo) il 3 aprile 1952, dott. rondoni Roberto, nato ad Arezzo il 19 giugno 1940, rag. Rossi Maria Luisa, nata ad Anghiari (Arezzo) il 24 marzo 1962, rag. Spertilli Raffaelli Eugenio, nato a Ceprano (Frosinone) il 17 marzo 1947, avv. Vanni Francesca, nata ad Arezzo il 27 giugno 1971, rag. Vanni Isabella, nata ad Arezzo il 24 novembre 1965.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco delle persone con compiti di segreteria deve intendersi ampliato di una ulteriore unità: avv. Randellini Marco, nato ad Arezzo il 16 ottobre 1968.

Resta ferma l'iscrizione al n. 58 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 6 aprile 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A04858

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999,
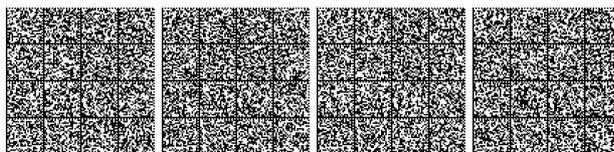
relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 aprile 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 57.330 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 aprile 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 29 ottobre 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 9.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera *f*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
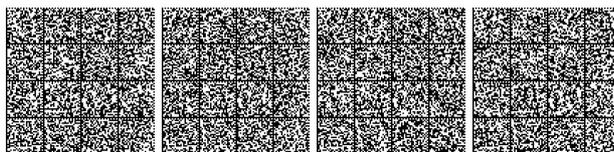
Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 aprile 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 28 aprile 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle mede-

sime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato, espresso con arrotondamento al terzo decimale, corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A05077

MINISTERO DELLA SALUTE

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2010.

Modifica dell'Allegato A al decreto 15 settembre 2009, relativo alle procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione del Piano di sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;

Vista l'ordinanza 5 novembre 2008 West Nile Disease - Notifica alla Commissione europea e all'OIE - Piano di sorveglianza straordinaria pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, con la quale è stata disposta l'attuazione di un Piano di sorveglianza straordinario in una determinata area del territorio nazionale;

Visto il dispositivo dirigenziale 16348-P del 15 settembre 2009 recante «Procedure operative di intervento e flussi informativi nell'ambito del Piano di sorveglianza nazionale per la Encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease) - art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008 - anno 2009», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2009;

Rilevato che nel corso del 2009 sono state registrate positività per virus West Nile anche in aree del territorio diverse da quelle individuate dai citati provvedimenti;

Ritenuto pertanto di dover rimodulare le aree da sottoporre a sorveglianza;

Sentito il Centro di referenza per le malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise;

Dispone:

1. La modifica dell'Allegato A al dispositivo dirigenziale prot. 16348-P del 15 settembre 2009 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 2 ottobre 2009) per quanto riguarda l'area con circolazione virale (ACV) e l'aggiornamento dell'elenco dei territori inclusi nella stessa, riportato in allegato I, nonché la modifica dell'area di sorveglianza esterna alla ACV ivi compreso l'elenco dei Comuni inclusi nella medesima, riportato in allegato II.

2. Il presente atto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* per la sua pubblicazione.

Roma, 2 marzo 2010

Il direttore generale: FERRI

ALLEGATO *A*

Fig. 1 – Area a Circolazione Virale (ACV)

ALLEGATO *I*
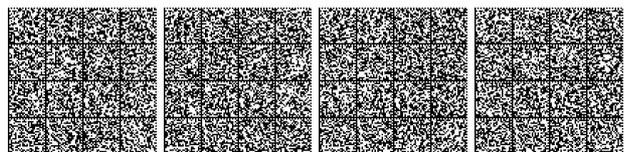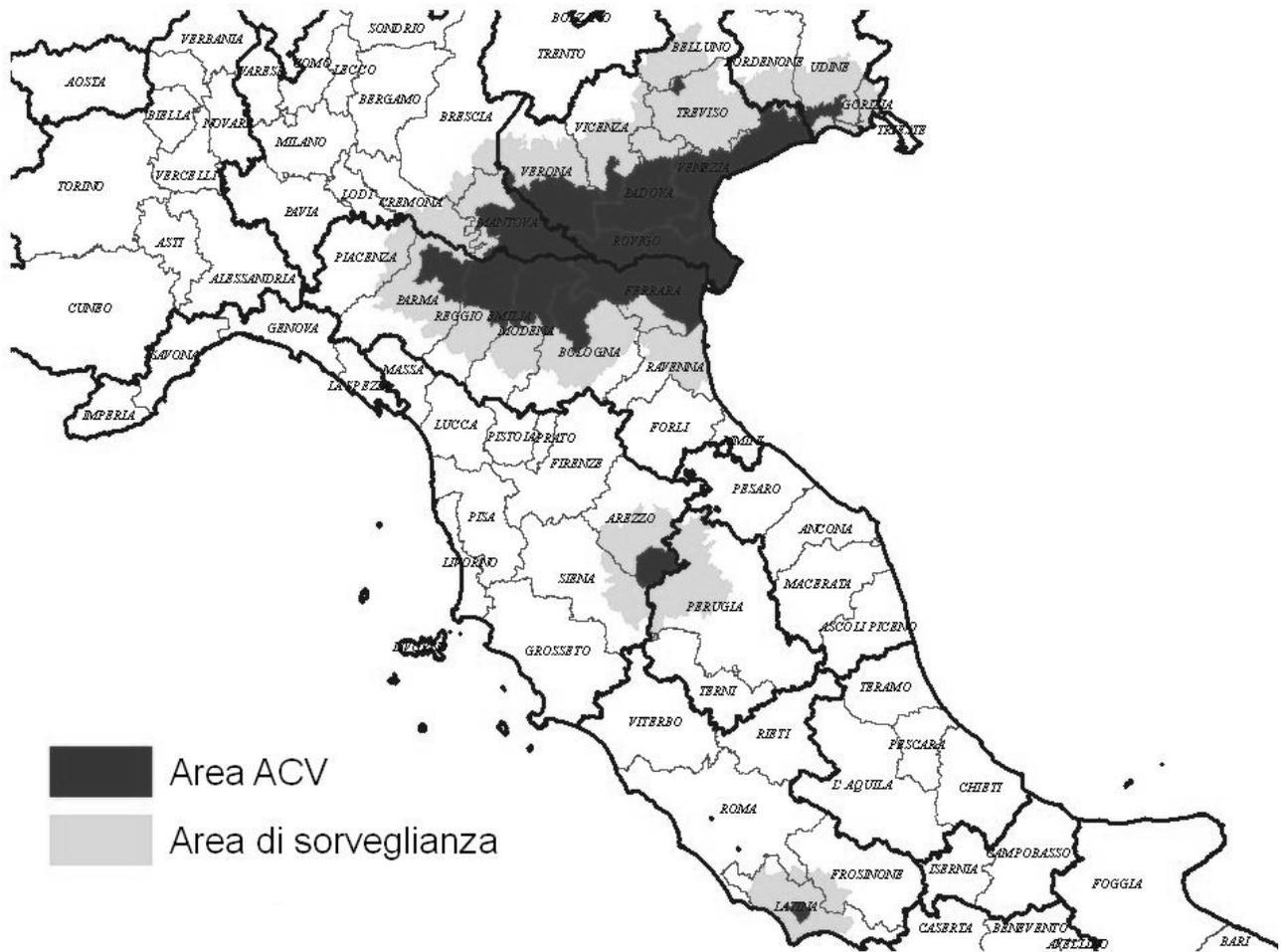
Elenco territori nell'ACV

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
LOMBARDIA	MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO
LOMBARDIA	MANTOVA	BIGARELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	BORGOFRANCO SUL PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CARBONARA DI PO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELBELFORTE
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL D'ARIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTELLUCCHIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CURTATONE
LOMBARDIA	MANTOVA	DOSOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	FELONICA
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
LOMBARDIA	MANTOVA	GONZAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	MAGNACAVALLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARCARIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	MOTTEGGIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	OSTIGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	PEGOGNAGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PIEVE DI CORIANO
LOMBARDIA	MANTOVA	POGGIO RUSCO
LOMBARDIA	MANTOVA	POMPONESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	PORTO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	QUINGENTOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	QUISTELLO
LOMBARDIA	MANTOVA	REDONDESCO
LOMBARDIA	MANTOVA	REVERE
LOMBARDIA	MANTOVA	RODIGO
LOMBARDIA	MANTOVA	RONCOFERRARO
LOMBARDIA	MANTOVA	ROVERBELLA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN BENEDETTO PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO
LOMBARDIA	MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE
LOMBARDIA	MANTOVA	SCHIVENOGLIA
LOMBARDIA	MANTOVA	SERMIDE
LOMBARDIA	MANTOVA	SERRAVALLE A PO
LOMBARDIA	MANTOVA	SUSTINENTE
LOMBARDIA	MANTOVA	SUZZARA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLA POMA
LOMBARDIA	MANTOVA	VILLIMPENTA
LOMBARDIA	MANTOVA	VIRGILIO
VENETO	VERONA	ALBAREDO D'ADIGE

VENETO	VERONA	ANGIARI
VENETO	VERONA	BEVILACQUA
VENETO	VERONA	BONAVIGO
VENETO	VERONA	BOSCHI SANT'ANNA
VENETO	VERONA	BOVOLONE
VENETO	VERONA	BUTTAPIETRA
VENETO	VERONA	CASALEONE
VENETO	VERONA	CASTAGNARO
VENETO	VERONA	CASTEL D'AZZANO
VENETO	VERONA	CEREA
VENETO	VERONA	COLOGNA VENETA
VENETO	VERONA	CONCAMARISE
VENETO	VERONA	ERBE'
VENETO	VERONA	GAZZO VERONESE
VENETO	VERONA	ISOLA DELLA SCALA
VENETO	VERONA	ISOLA RIZZA
VENETO	VERONA	LEGNAGO
VENETO	VERONA	MINERBE
VENETO	VERONA	MOZZECANE
VENETO	VERONA	NOGARA
VENETO	VERONA	NOGAROLE ROCCA
VENETO	VERONA	OPPEANO
VENETO	VERONA	PALU'
VENETO	VERONA	PRESSANA
VENETO	VERONA	RONCO ALL'ADIGE
VENETO	VERONA	ROVERCHIARA
VENETO	VERONA	ROVEREDO DI GUA'
VENETO	VERONA	SALIZZOLE
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO
VENETO	VERONA	SANGUINETTO
VENETO	VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO
VENETO	VERONA	SORGA'
VENETO	VERONA	TERRAZZO
VENETO	VERONA	TREVENZUOLO
VENETO	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO
VENETO	VERONA	VERONELLA
VENETO	VERONA	VIGASIO
VENETO	VERONA	VILLA BARTOLOMEA
VENETO	VERONA	ZEVIO
VENETO	VICENZA	AGUGLIARO
VENETO	VICENZA	ALBETTONE
VENETO	VICENZA	ARCUGNANO
VENETO	VICENZA	ASIGLIANO VENETO
VENETO	VICENZA	BARBARANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI
VENETO	VICENZA	MOSSANO
VENETO	VICENZA	NOVENTA VICENTINA
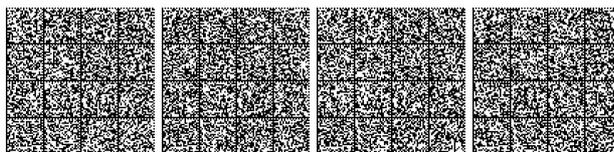
VENETO	VICENZA	POJANA MAGGIORE
VENETO	VICENZA	SOSSANO
VENETO	VICENZA	VILLAGA
VENETO	VICENZA	ZOVENCEDO
VENETO	VENEZIA	ANNONE VENETO
VENETO	VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA
VENETO	VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE
VENETO	VENEZIA	CAMPONOGARA
VENETO	VENEZIA	CAORLE
VENETO	VENEZIA	CAVARZERE
VENETO	VENEZIA	CEGGIA
VENETO	VENEZIA	CHIOGGIA
VENETO	VENEZIA	CONA
VENETO	VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA
VENETO	VENEZIA	DOLO
VENETO	VENEZIA	ERACLEA
VENETO	VENEZIA	FIESSO D'ARTICO
VENETO	VENEZIA	FOSSO'
VENETO	VENEZIA	IESOLO
VENETO	VENEZIA	MARCON
VENETO	VENEZIA	MARTELLAGO
VENETO	VENEZIA	MIRA
VENETO	VENEZIA	MIRANO
VENETO	VENEZIA	MUSILE DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	PIANIGA
VENETO	VENEZIA	PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	PRAMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	QUARTO D'ALTINO
VENETO	VENEZIA	SALZANO
VENETO	VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
VENETO	VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA
VENETO	VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA
VENETO	VENEZIA	SPINEA
VENETO	VENEZIA	STRA
VENETO	VENEZIA	TORRE DI MOSTO
VENETO	VENEZIA	VENEZIA
VENETO	VENEZIA	VIGONOVO
VENETO	VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI
VENETO	PADOVA	ABANO TERME
VENETO	PADOVA	AGNA
VENETO	PADOVA	ALBIGNASEGO
VENETO	PADOVA	ANGUILLARA VENETA
VENETO	PADOVA	ARQUA' PETRARCA
VENETO	PADOVA	ARRE
VENETO	PADOVA	ARZERGRANDE
VENETO	PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA

VENETO	PADOVA	BAONE
VENETO	PADOVA	BARBONA
VENETO	PADOVA	BATTAGLIA TERME
VENETO	PADOVA	BOARA PISANI
VENETO	PADOVA	BOVOLENTA
VENETO	PADOVA	BRUGINE
VENETO	PADOVA	CADONEGHE
VENETO	PADOVA	CAMPODARSEGO
VENETO	PADOVA	CANDIANA
VENETO	PADOVA	CARCERI
VENETO	PADOVA	CARTURA
VENETO	PADOVA	CASALE DI SCODOSIA
VENETO	PADOVA	CASALSERUGO
VENETO	PADOVA	CASTELBALDO
VENETO	PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE
VENETO	PADOVA	CINTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	CODEVIGO
VENETO	PADOVA	CONSELVE
VENETO	PADOVA	CORREZZOLA
VENETO	PADOVA	ESTE
VENETO	PADOVA	GALZIGNANO TERME
VENETO	PADOVA	GRANZE
VENETO	PADOVA	LEGNARO
VENETO	PADOVA	LIMENA
VENETO	PADOVA	LOZZO ATESTINO
VENETO	PADOVA	MASERA' DI PADOVA
VENETO	PADOVA	MASI
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO
VENETO	PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE
VENETO	PADOVA	MERLARA
VENETO	PADOVA	MESTRINO
VENETO	PADOVA	MONSELICE
VENETO	PADOVA	MONTAGNANA
VENETO	PADOVA	MONTEGROTTO TERME
VENETO	PADOVA	NOVENTA PADOVANA
VENETO	PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO
VENETO	PADOVA	PADOVA
VENETO	PADOVA	PERNUMIA
VENETO	PADOVA	PIACENZA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	POLVERARA
VENETO	PADOVA	PONSO
VENETO	PADOVA	PONTELONGO
VENETO	PADOVA	PONTE SAN NICOLO'
VENETO	PADOVA	POZZONOVO
VENETO	PADOVA	ROVOLON
VENETO	PADOVA	RUBANO
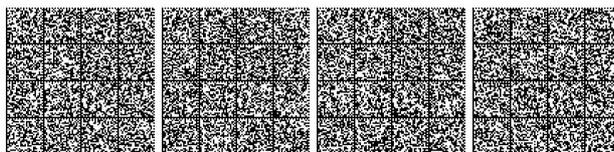
VENETO	PADOVA	SACCOLONGO
VENETO	PADOVA	SALETTO
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO
VENETO	PADOVA	SANTA MARGHERITA D'ADIGE
VENETO	PADOVA	SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
VENETO	PADOVA	SANT'ELENA
VENETO	PADOVA	SANT'URBANO
VENETO	PADOVA	SAONARA
VENETO	PADOVA	SELVAZZANO DENTRO
VENETO	PADOVA	SOLESINO
VENETO	PADOVA	STANGHELLA
VENETO	PADOVA	TEOLO
VENETO	PADOVA	TERRASSA PADOVANA
VENETO	PADOVA	TORREGLIA
VENETO	PADOVA	TRIBANO
VENETO	PADOVA	URBANA
VENETO	PADOVA	VEGGIANO
VENETO	PADOVA	VESCOVANA
VENETO	PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE
VENETO	PADOVA	VIGODARZERE
VENETO	PADOVA	VIGONZA
VENETO	PADOVA	VILLA ESTENSE
VENETO	PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA
VENETO	PADOVA	VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VENETO	PADOVA	VO
VENETO	ROVIGO	ADRIA
VENETO	ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE
VENETO	ROVIGO	ARQUA' POLESINE
VENETO	ROVIGO	BADIA POLESINE
VENETO	ROVIGO	BAGNOLO DI PO
VENETO	ROVIGO	BERGANTINO
VENETO	ROVIGO	BOSARO
VENETO	ROVIGO	CALTO
VENETO	ROVIGO	CANARO
VENETO	ROVIGO	CANDA
VENETO	ROVIGO	CASTELGUGLIELMO
VENETO	ROVIGO	CASTELMASSA
VENETO	ROVIGO	CASTELNOVO BARIANO
VENETO	ROVIGO	CENESELLI
VENETO	ROVIGO	CEREGNANO
VENETO	ROVIGO	CORBOLA
VENETO	ROVIGO	COSTA DI ROVIGO
VENETO	ROVIGO	CRESPINO
VENETO	ROVIGO	FICAROLO
VENETO	ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO
VENETO	ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE
VENETO	ROVIGO	FRATTA POLESINE
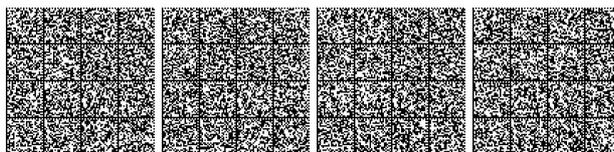
VENETO	ROVIGO	GAIBA
VENETO	ROVIGO	GAVELLO
VENETO	ROVIGO	GIACCIANO CON BARUCHELLA
VENETO	ROVIGO	GUARDA VENETA
VENETO	ROVIGO	LENDINARA
VENETO	ROVIGO	LOREO
VENETO	ROVIGO	LUSIA
VENETO	ROVIGO	MELARA
VENETO	ROVIGO	OCCHIOBELLO
VENETO	ROVIGO	PAPOZZE
VENETO	ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI
VENETO	ROVIGO	PINCARA
VENETO	ROVIGO	POLESELLA
VENETO	ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE
VENETO	ROVIGO	PORTO TOLLE
VENETO	ROVIGO	ROSOLINA
VENETO	ROVIGO	ROVIGO
VENETO	ROVIGO	SALARA
VENETO	ROVIGO	SAN BELLINO
VENETO	ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE
VENETO	ROVIGO	STIENTA
VENETO	ROVIGO	TAGLIO DI PO
VENETO	ROVIGO	TRECENTA
VENETO	ROVIGO	VILLADOSE
VENETO	ROVIGO	VILLAMARZANA
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO
VENETO	ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA
VENETO	ROVIGO	PORTO VIRO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BAGNARIA ARSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CARLINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LATISANA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRECENICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TORVISCOSA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTANELLATO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FONTEVIVO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MONTECHIARUGOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NOCETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SAN SECONDO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORAGNA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SORBOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TORRILE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRECASALI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO
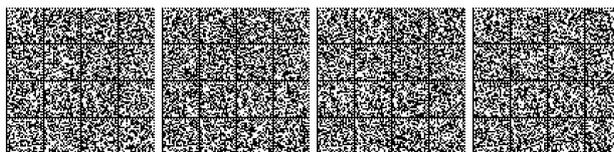
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BIBBIANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BORETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BRESCELLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAMPEGINE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASALGRANDE
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CAVRIAGO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CORREGGIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	FABBRICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GATTATICO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUALTIERI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	GUASTALLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	LUZZARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	NOVELLARA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	POVIGLIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RIO SALICETO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ROLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	RUBIERA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SANT'ILARIO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SCANDIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BASTIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	BOMPORTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOGALLIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAMPOSANTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CARPI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELFRANCO EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CAVEZZO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FINALE EMILIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FORMIGINE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MEDOLLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MIRANDOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NONANTOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	NOVI DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	RAVARINO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN FELICE SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN POSSIDONIO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN PROSPERO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SOLIERA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA
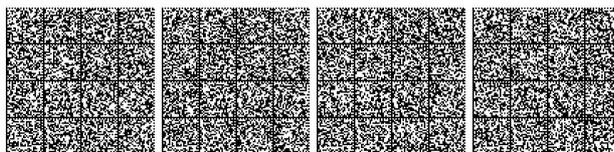
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ARGELATO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CALDERARA DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CREVALCORE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GALLIERA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIEVE DI CENTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SALA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SANT'AGATA BOLOGNESE
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BERRA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	BONDENO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CENTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	CODIGORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COMACCHIO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	COPPARO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FERRARA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	FORMIGNANA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	LAGOSANTO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASI TORELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MASSA FISCAGLIA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MESOLA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIRABELLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	OSTELLATO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	POGGIO RENATICO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	RO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	SANT'AGOSTINO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VIGARANO MAINARDA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	VOGHIERA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	TRESIGALLO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	GORO
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	MIGLIARO
TOSCANA	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO
TOSCANA	AREZZO	CORTONA
LAZIO	LATINA	PONTINIA
VENETO	PADOVA	DUE CARRARE
VENETO	TREVISO	VALDOBBIADENE

ALLEGATO *II*

Elenco territori nell'area esterna all'ACV

REGIONE	PROVINCIA	COMUNE
LOMBARDIA	BRESCIA	ACQUAFREDDA
LOMBARDIA	BRESCIA	CALVISANO
LOMBARDIA	BRESCIA	CARPENEDOLO
LOMBARDIA	BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	FIESSE
LOMBARDIA	BRESCIA	GAMBARA
LOMBARDIA	BRESCIA	ISORELLA
LOMBARDIA	BRESCIA	LONATO
LOMBARDIA	BRESCIA	MANERBA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	MONIGA DEL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA
LOMBARDIA	BRESCIA	POZZOLENGO
LOMBARDIA	BRESCIA	REMEDELLO
LOMBARDIA	BRESCIA	SIRMIONE
LOMBARDIA	BRESCIA	SOIANO DEL LAGO
LOMBARDIA	BRESCIA	VISANO
LOMBARDIA	CREMONA	BONEMERSE
LOMBARDIA	CREMONA	CA' D'ANDREA
LOMBARDIA	CREMONA	CALVATONE
LOMBARDIA	CREMONA	CAPPELLA DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	CASALMAGGIORE
LOMBARDIA	CREMONA	CASTELDIDONE
LOMBARDIA	CREMONA	CELLA DATI
LOMBARDIA	CREMONA	CICOGNOLO
LOMBARDIA	CREMONA	CINGIA DE' BOTTI
LOMBARDIA	CREMONA	CREMONA
LOMBARDIA	CREMONA	DEROVERE
LOMBARDIA	CREMONA	DRIZZONA
LOMBARDIA	CREMONA	GADESCO-PIEVE DELMONA
LOMBARDIA	CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI
LOMBARDIA	CREMONA	GUSSOLA
LOMBARDIA	CREMONA	ISOLA DOVARESE
LOMBARDIA	CREMONA	MALAGNINO
LOMBARDIA	CREMONA	MARTIGNANA DI PO
LOMBARDIA	CREMONA	MOTTA BALUFFI
LOMBARDIA	CREMONA	OSTIANO
LOMBARDIA	CREMONA	PESSINA CREMONESE
LOMBARDIA	CREMONA	PIADENA
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE D'OLMI
LOMBARDIA	CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO
LOMBARDIA	CREMONA	RIVAROLO DEL RE ED UNITI
LOMBARDIA	CREMONA	SAN DANIELE PO
LOMBARDIA	CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE
LOMBARDIA	CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO
LOMBARDIA	CREMONA	SCANDOLARA RAVARA

LOMBARDIA	CREMONA	SOLAROLO RAINERIO
LOMBARDIA	CREMONA	SOSPIRO
LOMBARDIA	CREMONA	SPINEDA
LOMBARDIA	CREMONA	STAGNO LOMBARDO
LOMBARDIA	CREMONA	TORNATA
LOMBARDIA	CREMONA	TORRE DE' PICENARDI
LOMBARDIA	CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO
LOMBARDIA	CREMONA	VESCOVATO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLONGO
LOMBARDIA	CREMONA	VOLTIDO
LOMBARDIA	MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE
LOMBARDIA	MANTOVA	ASOLA
LOMBARDIA	MANTOVA	BOZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALMORO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALOLDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASALROMANO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTEL GOFFREDO
LOMBARDIA	MANTOVA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
LOMBARDIA	MANTOVA	CAVRIANA
LOMBARDIA	MANTOVA	CERESARA
LOMBARDIA	MANTOVA	COMMESSAGGIO
LOMBARDIA	MANTOVA	GAZZUOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	GOITO
LOMBARDIA	MANTOVA	GUIDIZZOLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MARIANA MANTOVANA
LOMBARDIA	MANTOVA	MARMIROLO
LOMBARDIA	MANTOVA	MEDOLE
LOMBARDIA	MANTOVA	MONZAMBANO
LOMBARDIA	MANTOVA	PIUBEGA
LOMBARDIA	MANTOVA	PONTI SUL MINCIO
LOMBARDIA	MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO
LOMBARDIA	MANTOVA	SABBIONETA
LOMBARDIA	MANTOVA	SOLFERINO
LOMBARDIA	MANTOVA	VIADANA
LOMBARDIA	MANTOVA	VOLTA MANTOVANA
VENETO	VERONA	AFFI
VENETO	VERONA	ARCOLE
VENETO	VERONA	BADIA CALAVENA
VENETO	VERONA	BARDOLINO
VENETO	VERONA	BELFIORE
VENETO	VERONA	BUSSOLENGO
VENETO	VERONA	CALDIERO
VENETO	VERONA	CASTELNUOVO DEL GARDA
VENETO	VERONA	CAVAION VERONESE
VENETO	VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA
VENETO	VERONA	CERRO VERONESE

VENETO	VERONA	COLOGNOLA AI COLLI
VENETO	VERONA	COSTERMANO
VENETO	VERONA	GARDA
VENETO	VERONA	GREZZANA
VENETO	VERONA	ILLASI
VENETO	VERONA	LAVAGNO
VENETO	VERONA	LAZISE
VENETO	VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	MEZZANE DI SOTTO
VENETO	VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA
VENETO	VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE
VENETO	VERONA	NEGRAR
VENETO	VERONA	PASTRENGO
VENETO	VERONA	PESCANTINA
VENETO	VERONA	PESCHIERA DEL GARDA
VENETO	VERONA	POVEGLIANO VERONESE
VENETO	VERONA	RIVOLI VERONESE
VENETO	VERONA	RONCA'
VENETO	VERONA	SAN BONIFACIO
VENETO	VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE
VENETO	VERONA	SAN MARTINO BUON ALBERGO
VENETO	VERONA	SAN MAURO DI SALINE
VENETO	VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO
VENETO	VERONA	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
VENETO	VERONA	SOAVE
VENETO	VERONA	SOMMACAMPAGNA
VENETO	VERONA	SONA
VENETO	VERONA	TREGNAGO
VENETO	VERONA	VERONA
VENETO	VERONA	VESTENANOVA
VENETO	VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA
VENETO	VERONA	ZIMELLA
VENETO	VICENZA	ALONTE
VENETO	VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA
VENETO	VICENZA	ARZIGNANO
VENETO	VICENZA	BOLZANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	BREGANZE
VENETO	VICENZA	BRENDOLA
VENETO	VICENZA	BRESSANVIDO
VENETO	VICENZA	BROGLIANO
VENETO	VICENZA	CALDOGNO
VENETO	VICENZA	CAMISANO VICENTINO
VENETO	VICENZA	CASTEGNERO
VENETO	VICENZA	CASTELGOMBERTO
VENETO	VICENZA	CHIAMPO
VENETO	VICENZA	CORNEDO VICENTINO
VENETO	VICENZA	COSTABISSARA

VENETO	VICENZA	CREAZZO
VENETO	VICENZA	DUEVILLE
VENETO	VICENZA	GAMBELLARA
VENETO	VICENZA	GAMBUGLIANO
VENETO	VICENZA	GRANCONA
VENETO	VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO
VENETO	VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE
VENETO	VICENZA	ISOLA VICENTINA
VENETO	VICENZA	LONGARE
VENETO	VICENZA	LONIGO
VENETO	VICENZA	MALO
VENETO	VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO
VENETO	VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE
VENETO	VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO
VENETO	VICENZA	MONTE DI MALO
VENETO	VICENZA	MONTEGALDA
VENETO	VICENZA	MONTEGALDELLA
VENETO	VICENZA	MONTEVIALE
VENETO	VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO
VENETO	VICENZA	MONTORSO VICENTINO
VENETO	VICENZA	NANTO
VENETO	VICENZA	NOGAROLE VICENTINO
VENETO	VICENZA	ORGIANO
VENETO	VICENZA	POZZOLEONE
VENETO	VICENZA	QUINTO VICENTINO
VENETO	VICENZA	ROSSANO VENETO
VENETO	VICENZA	SANDRIGO
VENETO	VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI
VENETO	VICENZA	SARCEDO
VENETO	VICENZA	SAREGO
VENETO	VICENZA	SCHIAVON
VENETO	VICENZA	SOVIZZO
VENETO	VICENZA	TEZZE SUL BRENTA
VENETO	VICENZA	THIENE
VENETO	VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO
VENETO	VICENZA	TRISSINO
VENETO	VICENZA	VICENZA
VENETO	VICENZA	VILLAVERLA
VENETO	VICENZA	ZERMEGHEDO
VENETO	TREVISO	BREDA DI PIAVE
VENETO	TREVISO	CARBONERA
VENETO	TREVISO	CASALE SUL SILE
VENETO	TREVISO	CASIER
VENETO	TREVISO	CASTELFRANCO VENETO
VENETO	TREVISO	CASTELLO DI GODEGO
VENETO	TREVISO	CESSALTO
VENETO	TREVISO	CHIARANO

VENETO	TREVISO	CIMADOLMO
VENETO	TREVISO	CODOGNE'
VENETO	TREVISO	FONTANELLE
VENETO	TREVISO	GAIARINE
VENETO	TREVISO	GORGO AL MONTICANO
VENETO	TREVISO	ISTRANA
VENETO	TREVISO	MANSUE'
VENETO	TREVISO	MASERADA SUL PIAVE
VENETO	TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	MOGLIANO VENETO
VENETO	TREVISO	MONASTIER DI TREVISO
VENETO	TREVISO	MORGANO
VENETO	TREVISO	MOTTA DI LIVENZA
VENETO	TREVISO	ODERZO
VENETO	TREVISO	ORMELLE
VENETO	TREVISO	PAESE
VENETO	TREVISO	PONTE DI PIAVE
VENETO	TREVISO	PONZANO VENETO
VENETO	TREVISO	PORTOBUFFOLE'
VENETO	TREVISO	POVEGLIANO
VENETO	TREVISO	PREGANZIOL
VENETO	TREVISO	QUINTO DI TREVISO
VENETO	TREVISO	RESANA
VENETO	TREVISO	RONCADE
VENETO	TREVISO	SALGAREDA
VENETO	TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA
VENETO	TREVISO	SAN POLO DI PIAVE
VENETO	TREVISO	SILEA
VENETO	TREVISO	TREVIGNANO
VENETO	TREVISO	TREVISO
VENETO	TREVISO	VAZZOLA
VENETO	TREVISO	VEDELAGO
VENETO	TREVISO	VILLORBA
VENETO	TREVISO	ZENSON DI PIAVE
VENETO	TREVISO	ZERO BRANCO
VENETO	VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO
VENETO	VENEZIA	GRUARO
VENETO	VENEZIA	MEOLO
VENETO	VENEZIA	NOALE
VENETO	VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE
VENETO	VENEZIA	SCORZE'
VENETO	VENEZIA	TEGLIO VENETO
VENETO	PADOVA	BORGORICCO
VENETO	PADOVA	CAMPODORO
VENETO	PADOVA	CAMPOSAMPIERO

VENETO	PADOVA	CAMPO SAN MARTINO
VENETO	PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA
VENETO	PADOVA	CITTADELLA
VENETO	PADOVA	CURTAROLO
VENETO	PADOVA	FONTANIVA
VENETO	PADOVA	GALLIERA VENETA
VENETO	PADOVA	GAZZO
VENETO	PADOVA	GRANTORTO
VENETO	PADOVA	LOREGGIA
VENETO	PADOVA	MASSANZAGO
VENETO	PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA
VENETO	PADOVA	PIOMBINO DESE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
VENETO	PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO
VENETO	PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI
VENETO	PADOVA	SAN PIETRO IN GU
VENETO	PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE
VENETO	PADOVA	TOMBOLO
VENETO	PADOVA	TREBASELEGHE
VENETO	PADOVA	VILLA DEL CONTE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AIELLO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BASILIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BERTIOLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BICINICCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	BUTTRIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOFORMIDO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CAMPOLONGO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CASTIONS DI STRADA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CHIOPRIS-VISCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CODROIPO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	CORNO DI ROSAZZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	FIUMICELLO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	GONARS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LESTIZZA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	LIGNANO SABBIADORO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MARANO LAGUNARE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	MORTEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PALMANOVA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PASIAN DI PRATO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PAVIA DI UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POCENIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PORPETTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI

FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PRADAMANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	PREMARIACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	REMANZACCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RIVIGNANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RONCHIS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	RUDA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN GIOVANNI AL NATISONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SANTA MARIA LA LONGA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SAN VITO AL TORRE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	SEDEGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TALMASSONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TAPOGLIANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TEOR
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TERZO D'AQUILEIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	TRIVIGNANO UDINESE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	UDINE
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VARMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VILLA VICENTINA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UDINE	VISCO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	CORMONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FARRA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	GRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MEDEA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MONFALCONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MORARO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	MOSSA
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	ROMANS D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAGRADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	STARANZANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	TURRIACO
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	VILLESSE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	ALSENO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	BESENZONE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CADEO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELL'ARQUATO

EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	CORTEMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VERNASCA
EMILIA ROMAGNA	PIACENZA	VILLANOVA SULL'ARDA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BORE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	BUSSETO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	CALESTANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLLECCHIO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	COLORNO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FELINO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FIDENZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	FORNOVO DI TARO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LANGHIRANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEDESANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	MEZZANI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	PELLEGRINO PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	POLESINE PARMENSE
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ROCCABIANCA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALA BAGANZA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SALSOMAGGIORE TERME
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SISSA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	SOLIGNANO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TERENZO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TIZZANO VAL PARMA
EMILIA ROMAGNA	PARMA	TRAVERSETOLO
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARANO DE' MELEGARI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	VARSI
EMILIA ROMAGNA	PARMA	ZIBELLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	ALBINEA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	BAISO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CARPINETI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASINA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELLARANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NE' MONTI
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	CANOSSA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	TOANO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VETTO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO
EMILIA ROMAGNA	REGGIO EMILIA	VIANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELNUOVO RANGONE
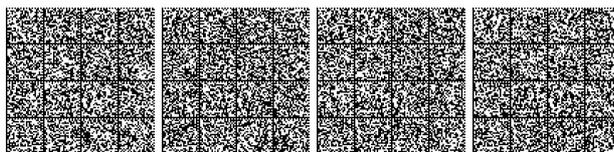
EMILIA ROMAGNA	MODENA	CASTELVETRO DI MODENA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	FIORANO MODENESE
EMILIA ROMAGNA	MODENA	GUIGLIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANELLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	MARANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	POLINAGO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SASSUOLO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SERRAMAZZONI
EMILIA ROMAGNA	MODENA	SPILAMBERTO
EMILIA ROMAGNA	MODENA	VIGNOLA
EMILIA ROMAGNA	MODENA	ZOCCA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BARICELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BAZZANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BENTIVOGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	BUDRIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CASTENASO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	CRESPELLANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	LOIANO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MALALBERGO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MARZABOTTO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MEDICINA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MINERBIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MOLINELLA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTERENZIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONTEVEGLIO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	MONZUNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	PIANORO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SASSO MARCONI
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	SAVIGNO
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	ZOLA PREDOSA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	ARGENTA
EMILIA ROMAGNA	FERRARA	PORTOMAGGIORE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	ALFONSINE
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	BAGNACAVALLO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	CONSELICE
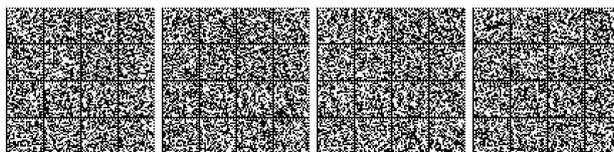
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	FUSIGNANO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	LUGO
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RAVENNA
EMILIA ROMAGNA	RAVENNA	RUSSI
TOSCANA	AREZZO	ANGHIARI
TOSCANA	AREZZO	AREZZO
TOSCANA	AREZZO	BUCINE
TOSCANA	AREZZO	CAPOLONA
TOSCANA	AREZZO	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA
TOSCANA	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA
TOSCANA	AREZZO	LUCIGNANO
TOSCANA	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA
TOSCANA	AREZZO	MONTERCHI
TOSCANA	AREZZO	MONTE SAN SAVINO
TOSCANA	AREZZO	PERGINE VALDARNO
TOSCANA	SIENA	CHIANCIANO TERME
TOSCANA	SIENA	CHIUSI
TOSCANA	SIENA	MONTEPULCIANO
TOSCANA	SIENA	PIENZA
TOSCANA	SIENA	RAPOLANO TERME
TOSCANA	SIENA	SARTEANO
TOSCANA	SIENA	SINALUNGA
TOSCANA	SIENA	TORRITA DI SIENA
TOSCANA	SIENA	TREQUANDA
UMBRIA	PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO
UMBRIA	PERUGIA	CITERNA
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DELLA PIEVE
UMBRIA	PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO
UMBRIA	PERUGIA	CORCIANO
UMBRIA	PERUGIA	LISCIANO NICCONE
UMBRIA	PERUGIA	MAGIONE
UMBRIA	PERUGIA	MONTE SANTA MARIA TIBERINA
UMBRIA	PERUGIA	MONTONE
UMBRIA	PERUGIA	PACIANO
UMBRIA	PERUGIA	PANICALE
UMBRIA	PERUGIA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	PERUGIA
UMBRIA	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO
UMBRIA	PERUGIA	UMBERTIDE
LAZIO	ROMA	CARPINETO ROMANO
LAZIO	LATINA	BASSIANO
LAZIO	LATINA	CISTERNA DI LATINA
LAZIO	LATINA	FONDI
LAZIO	LATINA	LATINA
LAZIO	LATINA	MAENZA
LAZIO	LATINA	MONTE SAN BIAGIO
LAZIO	LATINA	NORMA

LAZIO	LATINA	PRIVERNO
LAZIO	LATINA	PROSSEDI
LAZIO	LATINA	ROCCAGORGA
LAZIO	LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI
LAZIO	LATINA	SABAUDIA
LAZIO	LATINA	SAN FELICE CIRCEO
LAZIO	LATINA	SERMONETA
LAZIO	LATINA	SEZZE
LAZIO	LATINA	SONNINO
LAZIO	LATINA	TERRACINA
LAZIO	FROSINONE	AMASENO
LAZIO	FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI
LAZIO	FROSINONE	CECCANO
LAZIO	FROSINONE	GIULIANO DI ROMA
LAZIO	FROSINONE	PATRICA
LAZIO	FROSINONE	SUPINO
LAZIO	FROSINONE	VALLECORSA
LAZIO	FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ARZENE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	AZZANO DECIMO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	BRUGNERA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CHIONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDENONS
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	CORDOVADO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	FIUME VENETO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORCIA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRATA DI PORDENONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	PRAVISDOMINI
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SACILE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	SESTO AL REGHENA
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	VALVASONE
FRIULI VENEZIA GIULIA	PORDENONE	ZOPPOLA
VENETO	VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA
VENETO	VICENZA	CARTIGLIANO
VENETO	VICENZA	CASSOLA
VENETO	VICENZA	CISMON DEL GRAPPA
VENETO	VICENZA	MUSSOLENTE
VENETO	VICENZA	POVE DEL GRAPPA
VENETO	VICENZA	ROMANO D'EZZELINO
VENETO	VICENZA	ROSA'
VENETO	VICENZA	SAN NAZARIO
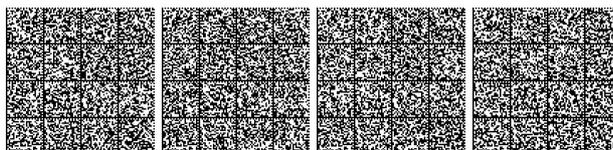
VENETO	VICENZA	SOLAGNA
VENETO	BELLUNO	ALANO DI PIAVE
VENETO	BELLUNO	ARSIE'
VENETO	BELLUNO	CESIOMAGGIORE
VENETO	BELLUNO	FELTRE
VENETO	BELLUNO	FONZASO
VENETO	BELLUNO	LENTIAI
VENETO	BELLUNO	LIMANA
VENETO	BELLUNO	PEDAVENA
VENETO	BELLUNO	QUERO
VENETO	BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI
VENETO	BELLUNO	SANTA GIUSTINA
VENETO	BELLUNO	SEDICO
VENETO	BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA
VENETO	BELLUNO	SOSPIROLO
VENETO	BELLUNO	SOVRAMONTE
VENETO	BELLUNO	TRICHIANA
VENETO	BELLUNO	VAS
VENETO	TREVISO	ALTIVOLE
VENETO	TREVISO	ARCADE
VENETO	TREVISO	ASOLO
VENETO	TREVISO	BORSO DEL GRAPPA
VENETO	TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO
VENETO	TREVISO	CASTELCUCCO
VENETO	TREVISO	CAVASO DEL TOMBA
VENETO	TREVISO	CISON DI VALMARINO
VENETO	TREVISO	CONEGLIANO
VENETO	TREVISO	CORNUDA
VENETO	TREVISO	CRESPANO DEL GRAPPA
VENETO	TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO
VENETO	TREVISO	FARRA DI SOLIGO
VENETO	TREVISO	FOLLINA
VENETO	TREVISO	FONTE
VENETO	TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO
VENETO	TREVISO	LORIA
VENETO	TREVISO	MARENO DI PIAVE
VENETO	TREVISO	MASER
VENETO	TREVISO	MIANE
VENETO	TREVISO	MONFUMO
VENETO	TREVISO	MONTEBELLUNA
VENETO	TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA
VENETO	TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA
VENETO	TREVISO	PADERNO DEL GRAPPA
VENETO	TREVISO	PEDEROBBA
VENETO	TREVISO	PIEVE DI SOLIGO
VENETO	TREVISO	POSSAGNO
VENETO	TREVISO	REFRONTOLO
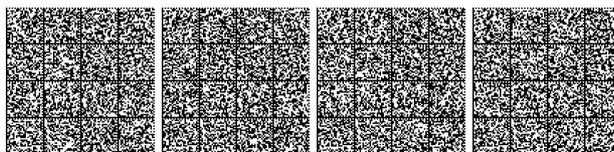
VENETO	TREVISO	RIESE PIO X
VENETO	TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO
VENETO	TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE
VENETO	TREVISO	SAN VENDEMIANO
VENETO	TREVISO	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
VENETO	TREVISO	SEGUSINO
VENETO	TREVISO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
VENETO	TREVISO	SPRESIANO
VENETO	TREVISO	SUSEGANA
VENETO	TREVISO	TARZO
VENETO	TREVISO	VIDOR
VENETO	TREVISO	VITTORIO VENETO
VENETO	TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO
VENETO	BELLUNO	MEL
VENETO	TREVISO	REVINE LAGO

10A04871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 marzo 2010.

Sostituzione di un componente del comitato provinciale INPS di Macerata.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MACERATA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3o aprile 1970, n. 639, relativo alla «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n.153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», con particolare riferimento agli articoli i, 34, 35 e 38;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'art. 44 che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, circa la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S. e art. 46 commi 2 e 3 che attribuisce al predetto comitato la decisione, in via definitiva, dei ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di prestazioni indicate al comma i, mentre assegna la decisione dei ricorsi concernenti le prestazioni delle gestioni dei lavoratori autonomi, comprese quelle relative ai trattamenti familiari di loro competenza e quelle di maternità degli stessi lavoratori autonomi, a speciali commissioni del comitato provinciale INPS;

Visto il decreto n. 2 del 17 febbraio 2010 del Direttore della direzione provinciale del lavoro di Macerata, con il quale è stato costituito - per il quadriennio 2010-2014 - il comitato provinciale I.N.P.S. e le speciali commissioni operanti nell'ambito del predetto comitato;

Vista la lettera prot. n. 7089 del 30 marzo 2010 con la quale la Confcommercio di Macerata ha provveduto a comunicare che due componenti sono stati erroneamente invertiti dalla stessa Associazione, designando il sig. Aldo Ludovici quale rappresentante in seno al comitato provinciale I.N.P.S. e il sig. Roberto Rambozzi quale rappresentante in seno alla speciale commissione degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto di dover procedere alle sostituzioni richieste;

Decreta:

Art. 1.

Sostituzione componente comitato provinciale INPS

Il sig. Aldo Ludovici nato a Macerata, il 9 aprile del 1944, ed ivi residente in via Biagiotti, n. 23, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Macerata quale rappresentante dei datori di lavoro in sostituzione del sig. Roberto Rambozzi.

Art. 2.

Sostituzione componente speciale commissione degli esercenti attività commerciali

Il sig. Roberto Rambozzi nato a Macerata, il 15 novembre del 1933, ed ivi residente in via Spalato, n. 75, è nominato componente della speciale commissione degli esercenti attività commerciali in sostituzione del sig. Aldo Ludovici.
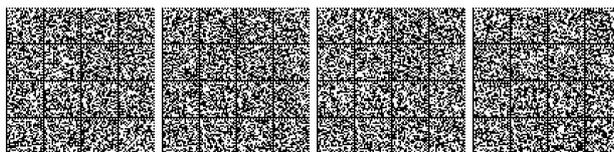
Art. 3.

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto direttoriale entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Macerata, 30 marzo 2010

Il direttore provinciale: RAUSEI

10A04856

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° aprile 2010.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE, concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 17 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2008 con il quale al laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), Via Fermi n. 37 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 marzo 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 marzo 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Brava S.r.l. - Laboratorio enochimico Brava S.r.l., ubicato in Cormons (Gorizia), Via Fermi n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 marzo 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2010

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO
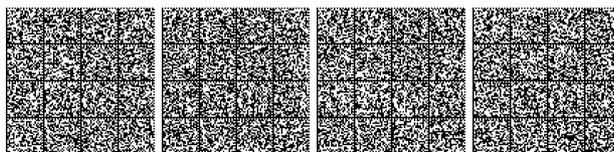
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido citrico	OIV MA-F-AS313-09-ACIENZ 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Biossido di zolfo - Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009
Carbammato di etile	OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 All. I
Estratto non riduttore	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009
Lisozima	OIV MA-F-AS315-14-LYSOZY 2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 all. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009
Ocratossina A	OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Piombo (0,005 - 0,100 mg/L)	MMA 22 2009 Rev. 10
Rame	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Saccarosio	OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009

Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n.161 14/07/1986 all. II
Sodio	OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore Zuccherino	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zinco	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009

10A04849

DECRETO 2 aprile 2010.

Riconoscimento, come organizzazione di produttori nel settore della pesca, della «Organizzazione produttori della pesca del tonno con il sistema del palangaro», in Marsala.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 5 e 6, relativi alle condizioni, concessione e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione europea del 29 novembre 2001, relativo alle modalità di applicazione del Regolamento 104/2000 per quanto concerne il riconoscimento delle organizzazioni di produttori della pesca;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali del 20 maggio 2003, n. 200303644, applicativa della normativa CE in materia di organizzazioni di produttori della pesca, in particolare la parte relativa alle modalità di riconoscimento delle organizzazioni stesse;

Viste le istanze in data 25 settembre 2006 e 27 novembre 2008, con le quali il Consorzio denominato «Organizzazione produttori della pesca del tonno con il sistema del palangaro», con sede a Marsala ha chiesto, ai sensi del Regolamento (CE) 104/2000, il riconoscimento come organizzazione di produttori per le seguenti specie ittiche: pesce spada, tonno rosso, rana pescatrice, scampi, calamari, polpi, totani, naselli, gamberetti, triglie;

Visti i verbali dell'Ufficio circondariale marittimo di Marsala in data 13 ottobre 2006 e 29 giugno 2009;

Visto il parere favorevole in data 8 marzo 2007 espresso dalla regione Siciliana ai fini del riconoscimento come organizzazione di produttori del suddetto Consorzio;

Visto il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura espresso nella seduta del 21 dicembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6, e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori denominata «Organizzazione produttori della pesca del tonno con il sistema del palangaro» con sede a Marsala, per le seguenti specie: pesce spada, tonno rosso, rane pescatrici, scampi, calamari polpi, totani, naselli, gamberetti, triglie.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2010

Il Ministro: ZAIA

10A04850

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 novembre 2009.

Decorrenza delle spese ammissibili, comulabilità delle agevolazioni e rimodulazione dei programmi di investimento per i contratti di programma presentati entro il 31 dicembre 2008 relativi al settore agroindustriale.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 203, lettera *e)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 2008, adottato ai sensi dell'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 81 del 2 luglio 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si è provveduto a disciplinare la concessione di incentivi alle imprese mediante la sottoscrizione di contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2008, con il quale le disposizioni del decreto interministeriale 24 gennaio 2008 sono state estese alle attività economiche relative alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2008 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato il direttore generale della DGSAI ad approvare entro il 31 dicembre 2008 le agevolazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, valutate positivamente dall'Agenzia, fatto salvo il buon esito del susseguente procedimento diretto alla conferma delle agevolazioni nei modi individuati dalle procedure del decreto interministeriale 24 gennaio 2008;

Visti i decreti del 30 dicembre 2008 con i quali il direttore generale della DGSAI ha approvato, fatto salvo il buon esito del susseguente procedimento diretto alla conferma delle agevolazioni nei modi individuati dalle procedure del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, le agevolazioni in favore dei seguenti Contratti di programma:

Soggetto Proponente	Contratto di programma
Conserve Italia S.c.a.	Agriport
Parmalat S.p.A.	Progetto Qualità
Egidio Galbani S.p.A.	Innovazione nelle produzioni *Made in Italy* nei comparti lattiero caseari e dei salumi
Boschi Food & Beverage S.p.A.	Boschi Food & Beverage S.p.A.
Agricola Tre Valli Soc. Coop.	Agricola Tre Valli del Gruppo Veronesi ambasciatore del *Made in Italy* agroalimentare nel mondo
Antinori Agricola S.r.l.	Progetto Vino
Consorzio di Produzione de Griafone e Pianamonte	Nuove cantine
Unipeg Soc. Coop. Agricola	La carne di qualità *Made in Italy*
Caseificio Elda S.r.l.	Consorzio Coverfil
La Gioiosa S.p.A.	La gioiosa
Compa S.r.l.	Compa

Considerato che gli aiuti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ai sensi del regime di aiuti n. 729/A/2000, sono applicabili fino al 31 dicembre 2008;

Considerato che il suddetto regime di aiuti n. 729/A/2000 prevede la cumulabilità con altri interventi pubblici, nel rispetto delle intensità massime previste dalla pertinente normativa comunitaria;

Considerato che l'art. 17, comma 4 e l'art. 24, comma 4, del decreto interministeriale 24 gennaio 2008 prevedono che i programmi di investimento industriali devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione inviata dall'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1 del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 2 maggio 2008 prevede l'ammissibilità delle spese a decorrere dalla data di approvazione della proposta di contratto di programma da parte del CIPE;

Considerato che la DGIAI, relativamente alle istanze valutate positivamente, autorizza l'Agenzia a procedere alla verifica dettagliata, di cui all'art. 7, comma 2, del decreto interministeriale 24 gennaio 2008, propedeutica alle successive fasi che contemplano una specifica deliberazione del CIPE di autorizzazione alla stipula del contratto;

Considerato che la DGIAI ha autorizzato l'Agenzia ad avviare la verifica dettagliata, subordinatamente all'accettazione da parte delle aziende richiedenti di una intensità di aiuto non superiore al 10% dell'intensità massima concedibile, relativamente ai seguenti contratti inerenti il settore agroalimentare di cui al regime di aiuti n. 729/A/2000;

Considerato che le agevolazioni approvate con i decreti del 30 dicembre 2008 sono pari al 10% dell'intensità massima concedibile ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, pari al 40% ESL, e che le stesse comportano per le imprese beneficiarie l'assunzione pressoché integrale degli oneri economici derivanti dalla realizzazione delle iniziative;

Ritenuto opportuno dover favorire la realizzazione degli investimenti e l'accelerazione della spesa nonché garantire una migliore sostenibilità finanziaria degli investimenti,

Decreta:

Art. 1.

Decorrenza delle spese ammissibili

1. Per i seguenti Contratti di programma l'ammissibilità delle spese decorre dal giorno successivo alla data di emanazione del decreto direttoriale di approvazione delle agevolazioni:

Agriport (soggetto proponente Conserve Italia S.c.a.);

Progetto Qualità (soggetto proponente Parmalat S.p.A.);

Innovazione nelle produzioni Made in Italy nei comparti lattiero caseari e dei salumi (soggetto proponente Egidio Galbani S.p.A.);

Boschi Food & Beverage S.p.A. (soggetto proponente Boschi Food & Beverage S.p.A.);

Agricola Tre Valli del Gruppo Veronesi ambasciatore del Made in Italy agroalimentare nel mondo (soggetto proponente Agricola Tre Valli Soc. Coop.);

Progetto Vino (soggetto proponente Antinori Agricola S.r.l.);

Nuove cantine (soggetto proponente Consorzio di Produzione de Griafone e Pianamonte);

La carne di qualità Made in Italy (soggetto proponente Unipeg Soc. Coop. Agricola);

Consorzio Coverfil (soggetto proponente Caseificio Elda S.r.l.);

La Gioiosa (soggetto proponente La Gioiosa S.p.A.);

Compa (soggetto proponente Compa S.r.l.).

Art. 2.

Cumulabilità delle agevolazioni

1. Per i contratti di programma di cui all'articolo 1 è ammesso il cumulo con altre agevolazioni, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste al momento della concessione dall'Aiuto di Stato n. 729/A/2000.

Art. 3.

Rimodulazione dei programmi di investimento

1. Per i Contratti di programma di cui alle premesse la DGIAI è autorizzata a ricevere, fermo restando il rispetto degli importi minimi di investimento stabiliti per i singoli programmi e per il complessivo progetto industriale dal decreto interministeriale 2 maggio 2008, richieste di rimodulazione in moduli organici e funzionali dei programmi di investimento già approvati.

2. Le agevolazioni concedibili sulle rimodulazioni di cui al comma precedente potranno essere concesse, fermo restando l'intensità massima prevista dall'Aiuto di Stato n. 729/A/2000, nei limiti di quanto già approvato con i decreti del 30 dicembre 2008 già citati.

3. Per le richieste di cui al comma 1, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa dovrà verificare il permanere dei requisiti di organicità e funzionalità dei piani progettuali, in assenza dei quali la richiesta di rimodulazione non potrà essere accolta.

4. Le suddette rimodulazioni potranno essere assentite con decreto del direttore della DGIAI.

Roma, 27 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2010
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 137

10A05068

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Ster Marius Constantin, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ster Marius Constantin, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del

sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del diploma di «Bacalaureat» profilo costruzioni conseguito nel 1979 presso il Liceo Industriale n. 3 con sede a Oradea, Distretto di Bihor (Romania), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 23 marzo 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa biennale maturata in Romania in impresa abilitata per la lettera richiesta, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere del rappresentante dell' Associazione di categoria CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ster Marius Constantin, cittadino rumeno, nato a Oradea (Romania) il 25 maggio 1961 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in impresa del settore, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04843

DECRETO 29 marzo 2010.

Riconoscimento, al sig. Parisi Antoine Joseph, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di manutenzione di impianti termici, idraulici e distribuzione e utilizzo di gas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Parisi Antoine Joseph, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento dell'Attestato Federale di capacità di installatore sanitario conseguito nel 1989 e dell'Attestato Federale di capacità di montatore di riscaldamenti conseguito nel 1991, entrambi i titoli di studio rilasciati dal Dipartimento Federale dell'Economia DFE - Ufficio Federale della Formazione Professionale e della Tecnologia UFFT con sede a Berna (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999», ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del 23 marzo 2010 che ha ritenuto, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata di ventisei mesi in Italia presso Ditta abilitata per le lettere richieste, il titolo di studio posseduto dall'interessato, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici e gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante dell'Associazione di categoria CNA - Installazione e Impianti;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Parisi Antoine Joseph, cittadino italiano, nato a La Chaux de Fonds (Svizzera) il 26 maggio 1971 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata in Italia presso Ditta abilitata per le lettere richieste, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti termici, idraulici e distribuzione e utilizzo di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 29 marzo 2010

Il direttore generale: VECCHIO

10A04844

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 aprile 2010.

Rinegoziazione del medicinale «Iosalide» (josamicina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 1683/2010).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Astellas Pharma S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Iosalide»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 gennaio 2010;

Vista la deliberazione n. 3 del 3 marzo 2010 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IOSALIDE (josamicina) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione: 500 mg compresse rivestite con film 12 compresse, n. 024401022 (in base 10) 0R8P3Y (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,14;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,48;

confezione: 1 g compresse dispersibili 12 compresse, n. 024401097 (in base 10) 0R8P69 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 9,12;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 15,05.

Validità del contratto ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Iosalide» (josamicina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica. «RR».

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 aprile 2010

Il direttore generale: RASI

10A04869

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pharmasin 250 mg/g»

Decreto n. 32 del 22 marzo 2010

Procedura decentrata n. NL/V/0129/002/DC

Prodotto medicinale per uso veterinario PHARMASIN 250 mg/g granulato per uso orale per suini.

Titolare A.I.C.: società Huvepharma NV con sede in Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa, Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Biovet JSC sita in Peshtera (Bulgaria), 39 Petar Rakov Street.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 104176021;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 104176019.

Composizione: ogni g contiene:

principio attivo: tilosina (come tilosina fosfato): 250 mg (equivalenti a 250.000 U.I.);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei sintomi clinici dell'enterite suina proliferativa (adenomatosi intestinale suina, enteropatia proliferativa emorragica, ileite) associata a Lawsonia intracellularis, quando la malattia è diagnosticata a livello di gruppo.

Tempi di attesa:

suini (carne): un giorno.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto ha efficacia immediata.

10A04854

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale «Novem»

Provvedimento n. 58 del 26 marzo 2010

Specialità medicinale: NOVEM.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione numero identificativo nazionale (N.I.N) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim / Rhein, Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

Confezione	NIN	PROCEDURA EUOPEA
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 20 ML	103669038	EU/2/04/042/005
20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE BOVINI SUINI FLACONCINO 250 ML	103669040	EU/2/04/042/006

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione C(2009)1968 del 12 marzo 2009 dalla Commissione europea (http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della Commissione europea.

10A04855

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due aree, ubicate nei comuni di San Benedetto del Tronto e di Grottammare

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con la Agenzia dei Demanio in data 20 gennaio 2010, registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - nel registro n. 2, foglio n. 271 in data 16 marzo 2010, sono state dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, due aree aventi una superficie complessiva di mq. 3.245 (mq. 2.911 + mq. 334), ubicate nei Comuni di San Benedetto del Tronto e di Grottammare (Ascoli Piceno), riportate rispet- tivamente, la prima area, nel nuovo catasto terreni del Comune di San Benedetto del Tronto, ai foglio di mappa n. 5 ed identificata con la particella n. 403 (di mq. 2.911) e la seconda, nel nuovo catasto terreni del Comune di Grottammare, al foglio di mappa n. 21 ed identificata con la particella n. 341 (di mq. 334) ed indicate con apposita colorazione in risalto nelle planimetrie che sono parti integranti del decreto stesso.

10A04859
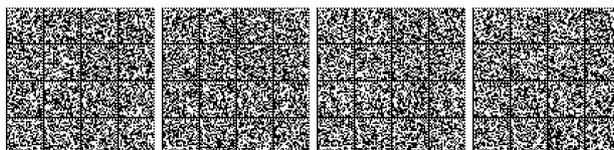
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Doc Generici»

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 1675 / 2010 del 14/04/2010

MEDICINALE
CLOPIDOGREL DOC Generici

TITOLARE AIC:
DOC Generici S.r.l.
Via Manuzio 7
20124 Milano
Italia

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643010/M (in base 10) 15TTW2(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643022/M (in base 10) 15TTWG(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643034/M (in base 10) 15TTWU(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643046/M (in base 10) 15TTX6(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643059/M (in base 10) 15TTXM(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643061/M (in base 10) 15TTXP(in base 32) Confezione
75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643073/M (in base 10) 15TTY1(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643085/M (in base 10) 15TTYF(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643097/M (in base 10) 15TTYT(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643109/M (in base 10) 15TTZ5(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643111/M (in base 10) 15TTZ7(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643123/M (in base 10) 15TTZM(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643135/M (in base 10) 15TTZZ(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643147/M (in base 10) 15TU0C(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 84 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643150/M (in base 10) 15TU0G(in base 32)
Confezione
75 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643162/M (in base 10) 15TU0U(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643174/M (in base 10) 15TU16(in base 32)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PA/AL/PVC/AL (ALU-ALU)
AIC n. 039643186/M (in base 10) 15TU1L(in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
75 mg di clopidogrel (come clopidogrel besilato)

Eccipienti:
Nucleo:
cellulosa microcristallina
mannitolo
crospovidone (tipo A)
acido citrico monoidrato
macrogol 6000
acido stearico
talco

Rivestimento:
ipromellosa (E464)
lattosio monoidrato
ferro ossido rosso (E172)
triacetina (E1518)
titanio diossido (E171)

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO DEI LOTTI:
Pharmathen S.A.6, Dervenakion str., 15351 Pallini Attiki
GRECIA

CONFEZIONAMENTO, CONTROLLO, RILASCIO:
Pharmathen International S.A.
Industrial Park, Sapes Rodopi prefecture, Block No5, Rodopi, 69300
GRECIA

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:
Boehringer Ingelheim Ellas S.A. – 5th km Paiania – Markopoulo Ave. 19400 Koropi
GRECIA

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Il clopidogrel è indicato negli adulti nella prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in:
Pazienti affetti da infarto miocardico (da pochi giorni fino a meno di 35 giorni), ictus ischemico (da 7 giorni fino a meno di 6 mesi) o arteriopatia periferica comprovata.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
75 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039643022/M (in base 10) 15TTWG(in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 16,67
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 31,27

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CLOPIDOGREL DOC Generici è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A04870

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione/C n. 352/2010 del 15 marzo 2010, recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano GREPID (clopidogrel)

Nell'estratto della determinazione/C n. 352/2010 del 15 marzo 2010 relativa al medicinale per uso umano GREPID (clopidogrel) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2010 - supplemento ordinario n. 64 - serie generale - n. 73 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si è riscontrato un errore nella pubblicazione e si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: GREDIP - leggasi: GREPID

10A004886

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 9 del 26 marzo 2010

Il Presidente della Regione Toscana nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5, legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 13 gennaio 2010 per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito anche la Regione Toscana nell'ultima decade di dicembre 2009 e nei primi giorni di gennaio 2010;

Rende noto

che con propria ordinanza n. 9 del 26 marzo 2010 ha approvato il piano degli interventi ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'ordinanza PCM n. 3850/2010, riservandosi di procedere con successivo atto alla sua rimodulazione a seguito dell'effettiva disponibilità delle risorse di cui alla legge n. 26/2010;

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «atti del presidente» e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 31 marzo 2010, parte prima.

10A04860

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-097) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00